

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI BOLLATE, PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE (ART. 1, COMMA 44, LEGGE 56/2014).**

\* \* \*

L'anno duemilaventitré, addì 31 del mese di maggio,

TRA

La Città metropolitana di Milano, codice fiscale 08911820960 legalmente rappresentata dal Vicesindaco sig. Francesco Vassallo, nato a Laurito (SA) il 02/01/1970 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto metropolitano ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 30/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Bollate codice fiscale 0081220153 legalmente rappresentato dal Vicesindaco sig. Alberto Grassi, nato a Bollate (MI) il 21/05/1988, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Ccomunale n. 42 del 30/05/2023, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che l'art. 17, comma 1, lettera c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente le "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede, tra i criteri ed i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi, per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in corso di emanazione, la "gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale";

che il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che "d'intesa con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

che l'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede "alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico";

che l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

## CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della convenzione per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive, enti tutti ricompresi nel territorio di competenza della Città metropolitana di Milano, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Città metropolitana l'espletamento delle funzioni di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Finalità

La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive ricorrendo all'Ufficio Unico Concorsi (di seguito anche "Ufficio") costituito presso la Città metropolitana ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 44, della legge n.56/2014.

Con il presente atto il Comune di Bollate, (di seguito "ente delegante") ricompreso nel territorio della Città metropolitana di Milano, delega alla Città metropolitana di Milano, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive.

Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti deleganti, l'organizzazione e gestione delle procedure di concorso, dall'indizione fino all'approvazione della graduatoria e la rimessione degli atti all'Ente delegante per la stipula del contratto individuale di lavoro.

La gestione associata riguarda le procedure di concorso relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed anche le assunzioni con contratto di formazione lavoro.

La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché alle selezioni indette ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL, alle selezioni per assunzioni a tempo determinato diverse da quelle attinenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (per le categorie A e B1).

Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante sia la fase che precede l'indizione del concorso (programmazione dei fabbisogni, individuazione delle categorie e del profilo professionale, ecc..) sia la fase che segue (quali visita medica, stipula del contratto individuale di lavoro, ed ogni altro adempimento inerente e conseguente).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza dell'ente aderente:

- la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;

- l'individuazione delle categorie e dei profili professionali da assumere;
- l'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso;
- l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro (e gli adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica, e gli adempimenti inerenti e conseguenti, quali denuncia INAIL, ecc.)

## **Art. 2 Gestione procedura concorsuale**

La Città metropolitana, a mezzo del proprio Ufficio, cura la gestione della procedura di concorso e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- predispone il bando di concorso;
- provvede all'indizione del bando di concorso ed alla pubblicazione, all'Albo Città metropolitana, sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi - per estratto - e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; cura altresì le eventuali comunicazioni al portale del reclutamento "inPA" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- nomina la commissione esaminatrice (nel rispetto dei criteri di rotazione);
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
- espleta il concorso (privilegiando la modalità "per soli esami");
- provvede alla formazione della graduatoria del concorso (rimettendo all'ente delegante per l'assunzione);
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di concorso;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.

In caso di assunzione mediante "contratto di formazione lavoro" la Città Metropolitana, nell'interesse dei Comuni, cura la formazione di base dei neo-assunti, in conformità al progetto approvato.

## **Art. 3 Funzioni**

Le funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive dei Comuni sono svolte dalla Città metropolitana di Milano.

Le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Unico Concorsi sono svolte da un dirigente dell'ente, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di selezione, in ciò coadiuvato da un dipendente titolare di posizione organizzativa.

La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di concorsi potrà essere integrata con personale distaccato temporaneamente dagli enti deleganti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Città metropolitana e l'ente interessato.

In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it), per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione viene istituito apposito indirizzo di posta elettronica ordinaria [ufficiunicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.milano.it](mailto:ufficiunicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.milano.it), nonché un portale a ciò dedicato accessibile dalla home page del sito della Città metropolitana per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti.

Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

#### **Art. 4 Svolgimento procedure concorsuali**

Le procedure di concorso si svolgeranno come di seguito descritto.

Ciascun ente delegante, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni di personale, comunica alla Città metropolitana il contingente di personale che intende assumere, specificando la categoria ed il profilo professionale.

A tal fine gli enti aderenti si impegnano a trasmettere alla Città metropolitana copia della sezione dei rispettivi DUP relativa alla programmazione delle assunzioni entro 30 giorni dall'adozione.

Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Città metropolitana.

In coerenza con gli atti di programmazione adottati, l'ente aderente provvede a trasmettere alla Città metropolitana la richiesta di avvio della procedura di concorso, unitamente alla dichiarazione di avere proceduto, con esito infruttuoso, all'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso, ovvero di intendere di procedere in deroga qualora previsto dalla normativa vigente.

La Città metropolitana provvede, di norma:

- nel mese di marzo a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/1;
- nel mese di luglio a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/5;
- nel mese di ottobre a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/8.

Al tal fine il Responsabile dell'Ufficio della Città metropolitana può promuovere intese tra gli enti ai fini dell'aggregazione della domanda e della omogeneizzazione dei profili professionali tra gli enti.

È facoltà della Città metropolitana provvedere ad esperire un unico concorso per tutti gli enti interessati ad una stessa selezione, distinta per ciascuna categoria e profilo professionale. In relazione alle esigenze di efficacia della procedura e sulla base delle richieste pervenute, il responsabile del procedimento valuta anche se bandire concorsi per i soli Comuni convenzionati.

Nel caso di concorso condiviso tra diversi enti, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, all'uopo interpellati seguendo l'ordine di graduatoria, esprimeranno la propria preferenza tra le diverse sedi messe a concorso. In assenza di preferenza, si procederà con l'estrazione e nel caso in cui un candidato risultato idoneo non accetti una delle sedi rimaste a disposizione, lo stesso uscirà definitivamente dalla graduatoria.

Completata la procedura di concorso, l'Ufficio della Città metropolitana può mettere a disposizione degli enti che lo richiedano copia del verbale di concorso e delle successive comunicazioni effettuate con i candidati, ai fini degli atti consequenziali.

È rimessa alla valutazione del Comune procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.

È onere dei Comuni trasmettere all'Ufficio Unico Concorsi comunicazione di avvenuta assunzione dei candidati assegnati, così come eventuali rinunce, al fine di permettere l'aggiornamento costante e tempestivo delle graduatorie. Tale obbligo permane per tutta la durata di validità delle graduatorie.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'Ufficio della Città metropolitana potrà anche chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti agli enti deleganti.

#### **Art. 4 bis Selezioni particolari**

Nei casi di estrema urgenza e per motivate ragioni, qualora la programmazione definita da Città metropolitana non sia compatibile con le proprie esigenze gestionali o gli esiti di una procedura non abbiano soddisfatto i fabbisogni espressi, è fatta salva la possibilità del singolo Comune di provvedere in autonomia a bandire e gestire ulteriori procedure concorsuali.

#### **Art. 5 Spese concorsuali**

La Città metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione; per l'effetto l'eventuale tassa di concorso è riscossa dalla Città metropolitana ed affluisce al bilancio della Città metropolitana.

Restano a carico dei comuni deleganti le spese per l'eventuale noleggio di spazi idonei per lo svolgimento della selezione, qualora non ci fossero immobili della Città metropolitana utilizzabili allo scopo o eventualmente spazi comunali messi a disposizione.

Le somme dovute alla Città metropolitana a tale titolo saranno comunicate ai Comuni interessati prima dell'indizione della selezione. Il Comune provvede al pagamento della propria quota entro 30 gg. dalla relativa comunicazione. In caso di svolgimento di un concorso per più enti, le spese verranno ripartite tra questi in relazione al numero di posti messi a bando da ciascuno di essi.

Restano altresì a carico di ciascun ente interessato le spese per il compenso da corrispondere ai commissari di concorso, da calcolarsi secondo le tabelle ministeriali, nonché la quota di € 1.000,00 in ragione di ogni unità da assumere, fino ad un massimo di € 2.500,00 per ogni selezione.

Dette quote sono ridotte del 50% per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

La quota potrà altresì essere ridotta dell'importo forfettario di € 500,00 qualora gli enti mettano a disposizione propri spazi per lo svolgimento delle prove.

Gli importi dovuti sono da versare mediante bonifico bancario sul CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA: N. 0060133.

I Comuni devono inoltre trasmettere all'Ufficio Unico comunicazione degli estremi dell'impegno di spesa e relativo mandato di spesa.

#### **Art. 5 bis Attenzione altre graduatorie**

I fabbisogni di personale di ciascun ente potranno essere coperti anche mediante altre graduatorie in possesso di Città metropolitana in corso di validità, relative a candidati idonei di tutti i concorsi precedentemente svolti. In tali casi occorrerà acquisire il previo assenso da parte di Città metropolitana e/o dei Comuni per i quali il concorso è stato indetto, nell'ottica peraltro

di favorire lo scorrimento e l'impiego delle graduatorie stesse, sulla base della normativa vigente.

Per ricorrere a suddette graduatorie è necessario effettuare richiesta scritta tramite email (PEC o ordinaria) all'Ufficio Unico.

L'Ufficio provvederà a contattare, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria, i candidati risultati idonei, al fine di individuarne disponibili ad un colloquio conoscitivo finalizzato ad un'eventuale assunzione presso l'ente richiedente.

Laddove si proceda con la relativa assunzione, lo stesso uscirà definitivamente dalla graduatoria; in caso contrario, il candidato rimarrà in graduatoria per ulteriori eventuali successive chiamate da parte di Città metropolitana o di altri enti interessati.

Per ogni unità assunta, tramite utilizzo della relativa graduatoria, è previsto il rimborso come disciplinato all'art. 5 della presente convenzione.

#### **Art. 6 Ente delegante**

L'ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Città metropolitana ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della procedura concorsuale, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Città metropolitana, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.

La Città metropolitana si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura.

Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stato indetto e celebrato il concorso, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Città metropolitana.

#### **Art. 7 Durata convenzione**

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Non è ammesso il recesso anticipato per i primi due anni di validità della presente convenzione, salvo cause comprovate di necessità.

#### **Art. 8 Adesione**

La convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti al territorio della Città metropolitana di Milano.

#### **Art. 9 Incontri**

Entro il 30 aprile di ogni anno, e ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 1/5 dei Sindaci sottoscrittori della convenzione, il Sindaco della Città metropolitana o consigliere delegato convoca incontri tra tutti gli enti deleganti alla presente convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata in oggetto.

#### **Art. 10 Modifiche**

In caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti possono incontrarsi per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

#### **Art. 11 Controversie**

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Milano.

#### **Art. 12 Norma finale**

Per quanto non qui previsto, si fa rinvio alle norme in materia di enti locali ed in materia di concorsi pubblici.

In sede di prima applicazione, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente aderente comunica alla Città metropolitana le assunzioni che intende effettuare nell'anno in corso.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

31/05/2023

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vicesindaco della Città metropolitana di Milano

Francesco Vassallo

Il Vicesindaco del Comune di Bollate

Alberto Grassi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*